



SEDE NAZIONALE
Via Barberini, 29
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI
Via Luigi Borghi, 7 - 21013 Gallarate (VA)
Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
Via Mariano Stabile, 179 - 90141 Palermo

C.F. 97402570580
Tel. +39 06 55301819
Numero Verde 800 032 636
www.fonarcom.it

AVVISO PUBBLICO 8/2012
SPERIMENTAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA DI PROGETTI QUADRO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
FINANZIATI CON RISORSE INTEGRATE
REGIONE LOMBARDIA LEGGE 236/93
E
FONDO FON.AR.COM.

luglio 2012

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei settori economici del terziario, dell'artigianato e piccole e medie imprese, denominato Fon.Ar.Com., nel corso delle riunioni del 22 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012

Visto:

- Art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e successive modifiche intervenute;
- Legge del 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilita' 2012"
- Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".
- Legge 236 del 19 luglio 1993 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 20/5/1993 n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 202/CONT/V/2010 del 20 dicembre 2010 di ripartizione delle risorse Legge 236/93, annualita' 2010;
- la legge n. 148 del 14 settembre 2011, conversione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
- il d. lgs. N. 167 del 14 settembre 2011 recante "testo unico dell'apprendistato a norma dell'artico 1, comma 30, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007";
- Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con scadenza 31 dicembre 2012;
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28.12.2006, con scadenza 31 dicembre 2013;
- Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Commissione Europea, numero provvisorio 7075, e nota protocollo n. 0019732 del 4 giugno 2012 del MLPS, nonche' regolamento ad essa allegato, che definisce le modalita' di una corretta applicazione del Regolamento CE 800/2008 con le quali i Fondi Interprofessionali per la formazione continua possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti;
- Regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, modificato dal Regolamento CE n. 396/2009 del 6 maggio 2009

Visto in particolare:

- ✓ l'Accordo Interconfederale tra l'Associazione Datoriale C.I.F.A. (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) e l'Organizzazione Sindacale CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), sottoscritto in data 06 dicembre 2005;
- ✓ l'atto costitutivo del Fondo Fon.Ar.Com., riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 40/V/06 in data 6 Marzo 2006;
- ✓ lo Statuto ed il Regolamento vigenti del Fondo Fon.Ar.Com.;
- ✓ l'Accordo trilaterale per lo sviluppo della formazione professionale continua sottoscritto da Ministro del Lavoro, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali il 17 aprile 2007;
- ✓ la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" in virtu' della quale Regione Lombardia riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l'arco della vita, promuovendo interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i Fondi Paritetici Interprofessionali;

- ✓ l'Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali denominato "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 prorogata per gli anni 2011-2012 in costanza della sottoscrizione dell'Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011;
- ✓ l'Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sottoscritto in data 21 dicembre 2011;
- ✓ la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilita' 2011);
- ✓ la DGR n. 565 del 29/9/2010, presa d'atto della Comunicazione del Presidente di Regione Lombardia Formigoni, di concerto con l'Assessore Rossoni, avente ad oggetto "*Fondi Paritetici Interprofessionali per la sperimentazione di programma integrato di formazione aziendale*";
- ✓ la DGR n. 1470 del 30 marzo 2011, avente ad oggetto "*indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011*" nel cui allegato e' previsto il consolidamento e lo sviluppo delle sperimentazioni di integrazione con i Fondi Paritetici Interprofessionali;
- ✓ il Decreto del Direttore Generale n. 3991 del 4 maggio 2011 "*invito pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse alla realizzazione di attivita' formative integrate di formazione continua tra Regione Lombardia e Fondi Paritetici Interprofessionali*" pubblicato sul BURL Regione Lombardia n. 19 serie ordinaria ;
- ✓ Il decreto del Direttore Generale n. 5507 del 22 giugno 2012 "*linee guida recanti elementi minimi per la presentazione e gestione dei progetti esecutivi di cui al DDG del 4 maggio 2011 n. 3991*" pubblicato sul BURL Regione Lombardia in data 27 giugno 2012;
- ✓ Il decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 87520 del 4 ottobre 2012, pubblicato sul BURL Regione Lombardia n. 41 del 9 ottobre 2012, avente ad oggetto "*approvazione del progetto esecutivo trasmesso dal Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua Fonarcom*";

Valutate:

- ✓ le considerazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico relativamente all'analisi della tipologia di Aziende aderenti, e più nello specifico fruitrici delle attività finanziate con i precedenti Avvisi (sia in termini qualitativi, sia in termini quantitativi);
- ✓ le considerazioni formulate sulla scorta di una approfondita disamina, volta alla comprensione delle dinamiche della formazione finanziata in rapporto alle mutevoli condizioni del contesto socio-economico di riferimento, ed orientate ad una auspicata connessione tra il ruolo propulsore che il Fondo può esprimere e l'universo delle Aziende del territorio lombardo che allo stesso si rivolgono al fine di cogliere concrete opportunità a sostegno del proprio sviluppo;
- ✓ le considerazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alla metodologia ed ai parametri scelti dal Fondo in applicazione dell'Unita' di Costo Standard;
- ✓ la sperimentazione avviata dal Fondo attraverso apposito Avviso, finalizzata all'adozione di procedure di semplificazione nelle operazioni di accesso ai finanziamenti delle attività formative al fine di incentivare una sempre maggior focalizzazione sull'effettività e sulla qualità delle operazioni, piuttosto che sugli aspetti burocratico-procedurali ad esse sottesi;
- ✓ le condivise considerazioni relative alla necessità di offrire alle imprese del territorio lombardo opportunità concrete a sostegno del proprio sviluppo;

Ha deliberato:

l'approvazione dell'Avviso 8/2012 avente ad oggetto il finanziamento di attività di formazione continua la cui dotazione economica ammonta complessivamente ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), di cui il 50% tributato da Regione Lombardia e il 50% tributato da Fon.Ar.Com.

Il termine di invio telematico delle proposte alle Parti Sociali costituenti il Fondo per la propedeutica condivisione viene fissato al 15 gennaio 2013.

Il formulario ed i relativi allegati devono essere trasmessi al Fondo entro il 15 febbraio 2013 con le modalità indicate nel successivo punto 8.

Fon.Ar.Com. si riserva la facoltà di prorogare le scadenze indicate nel presente Avviso dandone preventiva ed adeguata comunicazione sul sito www.fonarcom.it.

I soggetti Proponenti ed Attuatori, al fine di presentare una proposta formativa al Fondo, devono necessariamente essere iscritti all'Albo degli Operatori di IFL in Regione Lombardia secondo la vigente normativa regionale, ovvero essere Università e/o loro consorzi.

Ciascun Soggetto Proponente non può partecipare, tanto in forma singola quanto in ATS, a Piani formativi il cui valore, cumulativamente, risulti superiore alla soglia di € 200.000,00.

Il Soggetto Proponente (tanto in forma singola quanto in ATS) di un Piano Formativo non può risultare come soggetto delegato in altri Piani.

Il contributo massimo riconosciuto dal Fondo è pari al **100%** del totale dei costi preventivati ed approvati, fermo restando quanto disposto a livello comunitario in materia di Aiuti di Stato, disciplinato dai seguenti Regolamenti:

- Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*), in scadenza al 31 dicembre 2013.

Il predetto Regolamento non può essere applicato per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; sono escluse dall'applicazione del regime "*de minimis*" le imprese in difficoltà come definite nel paragrafo 7 articolo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;

- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), in scadenza al 31 dicembre 2013.

Il predetto Regolamento non può essere applicato per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; l'applicazione è altresì esclusa per le imprese in difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;

Le Aziende beneficiarie degli interventi formativi finanziati a valere sul presente Avviso devono optare espressamente per il regolamento da applicare garantendo il cofinanziamento del Piano Formativo al quale partecipano, qualora non possano optare per il cosiddetto regime "*de minimis*", nel rispetto delle percentuali imposte dal regolamento CE 800/2008.

In linea con quanto indicato nella nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04 del 28/1/2010, le opzioni di semplificazione dei costi sono applicabili anche alle operazioni in regime di aiuti di stato.

Definizione di micro, piccola e media impresa

I parametri di riferimento - definiti nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con D.M. del 18 aprile 2005 pubblicato sulla G.U. nr. 238 del 12 ottobre 2005-, e ripresi nell'allegato 1 del regolamento CE 800/2008, sono i seguenti:

- **Micro impresa** - a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;
- **piccola impresa** - a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **media impresa** - a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nelle tre tipologie i due requisiti sub a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere. In particolare, poi, per *occupati* si intendono i dipendenti delle imprese a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro unico (ex libro matricola) dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, con eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il loro numero corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), quindi, al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali costituiscono frazioni di ULA. Il periodo da considerare ai fini del calcolo delle ULA è - di norma - quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

N.B. Nella accezione comunitaria e nel decreto ministeriale di recepimento/attuazione, inoltre, le *imprese* sono identificabili come *autonome, associate o collegate*. L'appartenenza di una impresa all'una o all'altra di queste tipologie è definita dall'esistenza o meno di peculiari rapporti/relazioni/influenze tra imprese, riscontrabili attraverso precise ipotesi - dettagliate nel decreto - atte a meglio definirne la sua complessiva collocazione dimensionale.

Descrizione delle modalita' di determinazione del contributo FonARCom

L'applicazione dell'unità di costo standard attuata da FonARCom e conseguentemente il valore UCS (Unità di Costo Standard) sotto identificato, rappresenta l'unico parametro di valorizzazione economica delle attività che compongono le diverse tipologie di Piani Formativi presentati a valere sul presente Avviso.

Tabella 1

<i>Ambito</i>	<i>tipologia</i> <i>Attività valorizzata</i>	<i>UCS</i>	<i>numero allievi per</i> <i>edizione</i>
<i>A</i>	<i>formazione continua</i> <i>ora formazione</i> <i>modalita' aula</i>	<i>€ 200,00</i>	<i>minimo 6 allievi per aula</i>
<i>(coaching, fad individuale, autoapprendimento, formazione individuale max 20% del percorso formativo)</i>			

L' UCS riportata in tabella riguarda la copertura di tutti i costi diretti connessi alla formazione nelle diverse Macro Voci (erogazione della formazione) (di analisi, di progettazione, di accompagnamento e monitoraggio) (direzione ed amministrazione), nonché tutti costi indiretti correlati alla medesima attività formativa.

L'UCS e' impiegata sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione al progetto presentato, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione all'attività effettivamente realizzata.

Il Soggetto Proponente nella fase di proposizione del Piano Formativo al Fondo dovrà determinare il contributo richiesto quale prodotto tra l'UCS, di cui alla tabella 1 sopra riportata, ed il numero di ore di formazione (attività didattica) previste complessivamente nei Progetti che compongono il Piano stesso.

Contributo FonARCom	=	Unita' di Costo Standard	x	ore formazione Piano Formativo
----------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------------

Dal momento che il contributo è calcolato in base alle quantità (tabella A), le quantità dichiarate dovranno essere certificate dal soggetto attuatore, giustificate ed archiviate in vista di verifiche e audit del Fondo. Le verifiche da parte del Fondo e dei Revisori assegnati ai Piani Formativi richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare le quantità dichiarate dal soggetto attuatore, in altre parole, per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Ciò, in particolare, significa che l'interesse delle verifiche, anche in conformità a quanto previsto dal regolamento CE 1828/2006 si sposterà dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare importanza ai controlli sul posto.

In tale condizione il contributo del Fondo, calcolato e rimborsato in base all'applicazione della tabella UCS, è ritenuto spesa comprovata, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

L'adozione del costo standard, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, determina la semplificazione delle procedure di gestione e controllo a carico del Fondo in quanto i costi sostenuti dal soggetto Attuatore per realizzare quanto previsto nel Piano Formativo approvato, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, infatti, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento dei valori obiettivo esplicitati nel Piano (ore di formazione erogate e numero Discenti coinvolti – **minimo 6 per corso** -).

In sede di rendicontazione fisico-tecnica e di determinazione finale del contributo al Fondo, sarà riconosciuto il contributo nella misura del 100% del valore approvato qualora il Soggetto Attuatore abbia raggiunto i valori obiettivo dichiarati dal Proponente nel Piano Formativo; i valori obiettivo si considerano raggiunti qualora almeno **il 70% dei Destinatari attesi** (minimo 6) abbia partecipato ad almeno **il 70% delle attività formative previste** (siano cioè <Destinatari rendicontabili>).

Qualora in sede di rendicontazione al Fondo emerga il mancato raggiungimento dei valori obiettivo previsti nel Piano, il Fondo decurerà proporzionalmente il contributo erogabile.

L'applicazione integrale della tabella UCS sopra indicata (Tabella 1) deriva dunque:

- a. dal riscontro del numero minimo di Destinatari attesi (**minimo 6 allievi per edizione corsuale**) e dei Destinatari rendicontabili (**minimo il 70% di 6, ovvero 5**);
- b. dalla effettiva integrale realizzazione da parte del Soggetto Attuatore della totalità delle attività previste nel Piano Formativo, espressa in ore formazione erogate.

A tutela delle legittime aspettative delle Aziende Beneficarie e dei Destinatari finali degli interventi, il Soggetto Attuatore è tenuto a completare l'attività didattica anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, in corso di svolgimento del percorso formativo, ad una sola unità.

Si rammenta che l'ora formativa è misurata in 60 minuti.

Descrizione delle modalità di determinazione dell'eventuale cofinanziamento obbligatorio in opzione del regolamento CE 800/2008 (ovvero per Aziende Beneficarie che non possono/vogliono optare per il cosiddetto <regime de minimis>).

In applicazione della semplificazione e dell'adozione dell'unità costi standard, il valore del costo orario lordo medio del lavoratore in formazione utilizzato per il calcolo della quota di cofinanziamento obbligatorio a carico del Beneficiario (Azienda), potrà essere ricavato dalle tabelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicati nell'azienda stessa. Il suddetto costo, che rappresenta il minimo sindacale applicabile, dovrà essere moltiplicato per le effettive ore di partecipazione dei lavoratori alle attività formative. L'azienda beneficiaria

documenterà l'assolvimento dell'obbligo previsto dal Regolamento CE 800/2008, a mezzo di autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, contenente il prospetto di calcolo.

1. Finalità e tipologia degli interventi

Nelle diverse fasi evolutive caratterizzanti lo sforzo programmatico posto in essere dagli Organi del Fondo è stata rilevata l'opportunità di indirizzare ed adeguare la pianificazione verso tematiche più aderenti alle necessità formative richieste dalle imprese e dai lavoratori delle imprese aderenti.

Tale programmazione, che rispecchia quanto indicato nel Piano Operativo di Attività (POA) trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si delinea e sviluppa su tre tematiche prioritarie di intervento:

1. formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla salvaguarda psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell'incarico contrattuale assunto. La tematica tiene conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori di rischio e pertanto necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto ambientale;
2. formazione continua per l'adeguamento delle competenze professionali in tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, con particolare attenzione all'introduzione di tecniche e pratiche dell'organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti. In tale ambito, rilevano in particolare quelle aziende impegnate nell'ambito dell'erogazione di servizi, sia sociali sia territoriali, alla persona o per la sicurezza;
3. formazione continua per l'allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un'effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali.

Con questo Avviso si intendono promuovere le condizioni affinché venga rafforzato il sistema della formazione continua e permanente ed il sostegno <<in particolare alle attività formative finalizzate ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute>> (L.r. 19/2007) .

Nell'ambito delle tre aree tematiche di cui sopra, gli interventi dovranno essere finalizzati, in particolare:

- a. a sostenere e/o innescare processi volti al miglioramento della competitività di singole imprese sia a livello locale sia a livello settoriale, e a favorire l'innovazione di prodotto e di processo;
- b. a sostenere processi di manutenzione/aggiornamento delle competenze trasversali, generali e specialistiche dei Discenti;
- c. alla valorizzazione del Capitale Umano, attraverso azioni formative che sviluppino un sistema attivo di sostegno delle politiche di diffusione della formazione continua in Lombardia al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro ed il mantenimento occupazionale, favorire processi di mobilità esterna, outplacement, ricollocazione;
- d. a migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per le lavoratrici ed i lavoratori;
- e. al sostegno di attività integrate ad azioni formative che perseguano obiettivi di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- f. a sostenere processi di delocalizzazione e internazionalizzazione.

Pertanto, ciascuna proposta di Piano Formativo, secondo quanto dettagliato nel formulario di presentazione, deve indicare analiticamente i fabbisogni da soddisfare, gli obiettivi, il numero e le qualifiche dei lavoratori coinvolti, i contenuti generali, specialistici e/o trasversali nonché la durata ed articolazione generale della proposta.

Devono inoltre essere esplicitate, secondo le modalità richieste dal Manuale di Gestione, le competenze che i destinatari andranno ad acquisire.

2. Piani Formativi

Il Piano Formativo è un programma organico di azioni formative, concordato con le Parti Sociali costituenti il Fondo e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali, territoriali, nonché lo strumento che traduce in interventi formativi le linee generali d'indirizzo programmatico.

Un Piano Formativo deve contenere l'individuazione specifica del modello organizzativo, degli strumenti, della metodologia, dei contenuti, e della tempistica.

Ciascun Piano Formativo deve essere caratterizzato dalla completezza e chiarezza delle informazioni in esso contenute ed il rispetto delle finalità e degli obiettivi che intende attuare attraverso i Progetti, nonché definito in un arco temporale adeguato alle peculiarità delle Imprese a cui è rivolto.

3. Tipologia di Piani Formativi

Sono ammissibili le seguenti tipologie di Piani:

- I. **Aziendale:** Tipologia di Piano Formativo che risponde ai fabbisogni formativi di una singola impresa. Il **Piano interaziendale** risponde ai fabbisogni formativi di due o più imprese;
- II. **Settoriale:** tipologia di Piano Formativo che risponde ai bisogni formativi di imprese non facenti parte di uno stesso Gruppo ma appartenenti allo stesso settore produttivo. Rientra in questa categoria anche un Piano Formativo rivolto a più settori (**Piano intersettoriale**) e i Piani cosiddetti "**di Filiera**" nei quali risulta predominante la componente settoriale;
- III. **Territoriale:** tipologia di Piano Formativo che risponde ai bisogni di imprese, anche di settori produttivi diversi, che operano nell'ambito di uno stesso territorio. All'interno del territorio le imprese beneficiarie dell'intervento formativo possono appartenere ad un distretto industriale (**Piano Territoriale Distrettuale**) o ad una stessa filiera produttiva (**Piano Territoriale di Filiera**).

4. Soggetti Beneficiari

Sono Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati con il presente Avviso:

- le Aziende, ubicate in Lombardia, aderenti al Fondo Fon.AR.Com. alla data di avvio delle attività del Piano ovvero alla data del loro coinvolgimento nelle stesse, e che si impegnino al mantenimento dell'adesione fino alla data di approvazione del rendiconto finale fisico-tecnico, pena la revoca del contributo;
- le Aziende, ubicate in Lombardia, **non aderenti ad alcun Fondo Interprofessionale** alla data del 27 giugno 2012.

Il Soggetto Proponente in sede di presentazione della propria proposta al Fondo, è tenuto a garantire la condizione di adesione al Fondo – e mantenimento della stessa fino alla data di approvazione del rendiconto finale – per il 50% dei destinatari finali dipendenti delle aziende beneficiarie che verranno coinvolte nel Piano. Tale requisito, qualora disatteso in fase attuativa, comporterà proporzionale riparametrazione del contributo concesso in sede di rendicontazione.

Si precisa che ciascuna impresa coinvolta può beneficiare al massimo di un Piano Formativo.

5. Destinatari delle attività previste nei Piani Formativi

Sono destinatari delle attività previste nei Piani Formativi

- lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978. Sono inclusi i lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda;
- apprendisti;
- collaboratori a progetto;
- Lavoratori in mobilità;
- Lavoratori in Cigo/Cigs;
- soci cooperatori;
- dirigenti;
- lavoratori con contratto di lavoro autonomo o altre forme contrattuali di lavoro a titolo oneroso;
- imprenditori e loro collaboratori familiari (coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado del titolare d'impresa) che lavorino nell'impresa a titolo non oneroso, per quelle aziende rientranti nella definizione di micro e piccole, così come disposto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. **Agli imprenditori e loro collaboratori familiari, anche di aziende iscritte a FonARcom, non potranno essere destinate risorse superiori al 30% del totale delle risorse ex legge 236/93, tributate da Regione Lombardia.**

Il Soggetto Proponente è tenuto a garantire che il 50% di Destinatari del Piano Formativo siano assoggettati al contributo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, e che le aziende beneficiarie di appartenenza siano aderenti a FonAR.Com.

Tale requisito, qualora disatteso in fase attuativa, comporterà proporzionale riparametrazione del contributo in sede di rendicontazione al Fondo.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono finanziabili iniziative formative così collocate temporalmente:

- durante l'orario di lavoro, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva;
- al di fuori dell'orario di lavoro, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva;
- nei periodi di sospensione temporanea dell'attività produttiva.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato sono finanziabili iniziative formative, da realizzare in orario o fuori dall'orario di lavoro, purché il cumulo tra orario normale di lavoro e la formazione non superi il limite di 48 ore settimanali.

La possibilità di prevedere quali destinatari delle attività formative lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione (CIG) – ordinaria, straordinaria, in deroga, con contratti di solidarietà, è espressamente subordinata alla intervenuta proroga al 31/12/2012 della deroga concessa ai Fondi Interprofessionali dall'art. 33 della Legge 183/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n.234 alla G.U. n.265 del 14.11.2011). per i lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione – ordinaria, straordinaria, in deroga -, rientranti nella quota del 50% da garantire quale aderente al Fondo, ne va adeguatamente documentato lo stato come da Regolamento CE 800/2008.

Priorità: saranno considerati prioritari i piani che prevedano quali destinatari finali, oltre alle categorie di lavoratori subordinati e parasubordinati sopra descritte le seguenti categorie:

- titolari di ditte individuali
- titolari imprenditori
- titolari di studi professionali

rientranti nella definizione di micro e piccole imprese di cui al Regolamento CE 800/2008, che abbiano almeno 1 dipendente per il quale versano lo 0,30% previsto dall'art. 25 della Legge 845/78.

6. Soggetti Proponenti

Possono proporre i Piani Formativi, assumendo la totale responsabilità circa la gestione procedurale e finanziaria:

- Le Aziende, ubicate in Regione Lombardia, sia in forma singola che associata (con chiara indicazione della mandataria), per attività da proporsi esclusivamente a vantaggio dei propri dipendenti, che soddisfino a) il requisito di adesione a Fonarcom per il 50% dei destinatari e che si impegnino altresì al mantenimento dell'adesione fino ad approvazione del rendiconto finale, pena la revoca del contributo, b) il requisito di non adesione ad alcun Fondo Interprofessionale alla data del 27 giugno 2012 per il rimanente 50% dei destinatari;
- Gli Enti di formazione, costituiti in qualunque forma giuridica, iscritti all'albo degli operatori di IFL in Regione Lombardia, che abbiano attuato nell'ultimo triennio Piani Formativi finanziati per un valore complessivo di contributo pari ad almeno il 60% del contributo richiesto a valere sul presente avviso e che abbiano almeno un Piano Formativo finanziato da Fon.AR.Com. ;
- Raggruppamenti temporanei (ATI, ATS...) fra i predetti soggetti, o fra questi ed Enti Pubblici e Privati. Per ogni membro del raggruppamento deve essere evidenziato il ruolo assunto nelle attività oggetto di contributo, anche ai fini della valutazione. Nel caso di Enti Pubblici è esclusa la possibilità di presentarsi in qualità di Soggetto Proponente, ovvero di essere responsabile diretto della gestione finanziaria del Piano Formativo.

Nel caso in cui Proponente non sia un'azienda, od una aggregazione di aziende, (per le quali vige l'obbligo di individuare nella proposta progettuale tutte le aziende beneficiarie), bensì un ente di formazione come sopra specificato, allo stesso è concessa la facoltà di indicare le Aziende coinvolte nelle attività anche successivamente all'approvazione delle proposte da parte del Fondo

Soggetti Attuatori

Possono realizzare le attività previste nel Piano Formativo proposto a finanziamento, assumendo direttamente la totale responsabilità circa la gestione procedurale e finanziaria:

-Il Proponente;

- Gli Enti di formazione, costituiti in qualunque forma giuridica, iscritti all'albo degli operatori di IFL in Regione Lombardia, che abbiano attuato, direttamente o per delega, nell'ultimo triennio Piani Formativi finanziati per un valore complessivo di contributo pari ad almeno il 60% del contributo richiesto a valere sul presente avviso e che abbiano almeno un Piano Formativo finanziato da Fon.AR.Com.

I Soggetti Attuatori che nel corso della vigenza del presente Avviso presenteranno, a valere sulle risorse dello stesso Piani Formativi per un valore complessivo superiore ad € 154.937,07, dovranno produrre:

- a) se soggetti iscritti alla camera di Commercio originale certificato camerale recante certificazione antimafia;
- b) se soggetti non iscritti alla Camera di Commercio originale richiesta certificazione antimafia avanzata alle competenti Prefetture dal/dai medesimo/medesimi Soggetto/i Attuatore/i ai sensi del DPR 252 del 3/6/1998. Una volta ottenuta la certificazione antimafia, il Soggetto Attuatore, fermo restando l'approvazione del Piano Formativo da parte del Fondo, dovrà trasmetterla immediatamente a FonARCom.

7. Durata ed articolazione delle attività proposte e modalità formative ammesse

Durata ed articolazione da indicare in fase propositiva

Piano Formativo nel suo complesso

L'arco temporale complessivo massimo in cui realizzare tutte le attività previste nel Piano Formativo è di **12 (dodici) mesi, compresa la rendicontazione fisico-tecnica accompagnata dalla determinazione finale del contributo.**

E' facoltà del Soggetto Proponente formulare proposte che prevedano tempistiche più brevi.

Progetti Formativi in cui si declina il Piano

I singoli Progetti Formativi che compongono l'articolazione del Piano Formativo, dovranno avere una **durata minima di 8 ore**, e potranno essere realizzati in edizione singola o in più edizioni (edizioni reiterate).

Durata ed articolazione ammessa in fase attuativa

Il termine ultimo di 12 (dodici) mesi per l'attuazione delle attività previste nel Piano Formativo ammesso a finanziamento e per la presentazione del rendiconto finale fisico tecnico, decorre dalla data di approvazione dello stesso da parte del Fondo.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a produrre al Fondo, entro la suddetta scadenza, il Rendiconto finale fisico tecnico così composto:

- Originale del Rendiconto fisico-tecnico e della Determinazione Finale del contributo, elaborato e stampato dal sistema informatico FARCIinterattivo, certificato dal Revisore assegnato al Piano dal Fondo e sottoscritto per accettazione dal Soggetto Attuatore;

- copie delle certificazioni delle competenze acquisite dai discenti formati, rilasciate ai sensi della vigente normativa di Regione Lombardia:

- Originale della Relazione Finale del Soggetto Attuatore, contenente informazioni fisico-tecniche relative agli obiettivi esplicitati nel Piano Formativo, agli obiettivi raggiunti, alle modalità applicate ed alle risultanze formative attestate;

- Originali dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal Soggetto Attuatore ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti:

* che i costi sono contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge

* che le copie prodotte sono conformi agli originali

* che le certificazioni delle competenze acquisite sono state consegnate ai discenti formati

* che i movimenti finanziari, anche se non documentati ai fini del presente Avviso, sono tracciabili;

* che sono state inviate ai Beneficiari (aziende) le certificazioni della quota parte di contributo in regime di aiuto di stato a loro imputabile.

Si ricorda che il Soggetto Attuatore è tenuto alla realizzazione di tutte le attività di monitoraggio tramite il sistema informatico FARCIinterattivo.

Si avverte fin d'ora che la mancata presentazione del Rendiconto finale fisico-tecnico entro il termine sopra indicato, determina la revoca del contributo.

Eventuali proroghe, in ordine alla decorrenza dei termini per la realizzazione delle attività e/o presentazione del Rendiconto finale fisico tecnico, tenuto comunque conto della durata massima di mesi dodici, potranno essere concesse ad insindacabile discrezionalità del Fondo, previa richiesta scritta ed adeguata motivazione del Soggetto Attuatore.

Modalità formative ammesse

Sono ammissibili le seguenti modalità formative:

- sessioni d'aula ;
- training on the job (momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende beneficiarie);
- rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio(momenti formativi che promuovono il confronto su problemi e situazioni reali, mediante simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, laboratori, gruppi di studio);
- project work (percorsi che consentono di sperimentare nella realtà aziendale quanto acquisito durante il percorso formativo);
- FAD (Formazione a distanza in forma individuale), autoapprendimento (**massimo 20% del totale ore formazione previste nel Progetto Formativo**);

In ogni Progetto in cui si declina il Piano Formativo, sono ammesse più modalità formative. Il limite massimo sopra descritto relativo alla modalità FAD/autoapprendimento, **si applica al Progetto Formativo contenuto nel Piano.**

8. Modalità e termini per la presentazione delle proposte di Piani Formativi

Trasmissione alle Parti Sociali e condivisione proposta.

Il finanziamento del Piano Formativo, è subordinato alla preventiva condivisione dello stesso da parte delle Parti Sociali costituenti il Fondo.

Onde favorire una ottimale e sinergica analisi della proposta progettuale, la proposta del Piano Formativo deve essere inviata, a mezzo posta elettronica, alle Parti Sociali CIFA e CONFISAL .

Il Soggetto Proponente dovrà inoltrare la proposta di Piano Formativo alle Parti Sociali inviandola ai seguenti indirizzi mail:

- parereparti@cifaitalia.info
- parereparti@confisal.it

Il termine di invio telematico delle proposte alle Parti Sociali costituenti il Fondo per la condivisione viene fissato al 15 gennaio 2013.

Trasmissione al Fondo - per l'ammissione a valutazione - della proposta condivisa dalle Parti Sociali

Ottenuto la preventiva condivisione delle Parti Sociali il Soggetto Proponente dovrà procedere come segue:

- inoltrare al Fondo richiesta di login e password, formulata accedendo all'apposita sezione presente sul sito (www.fonarcom.it);
- caricare ed inviare telematicamente a mezzo FARCinterattivo il Piano Formativo condiviso dalle Parti Sociali;
- stampare, dal FARCinterattivo, il file in formato pdf contenente il Formulario del Piano Formativo e sottoscriverlo

(sigla in ogni pagina e timbro e firma per esteso nell'ultima pagina) a cura del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente;

- inviare al Fondo il Formulario cartaceo di cui sopra unitamente alla restante documentazione, descritta successivamente.

L'invio telematico al Fondo e l'invio cartaceo devono avvenire entro i termini di scadenza del presente Avviso ovvero entro il 15 febbraio 2013.

Il Formulario ed i relativi allegati (di cui all'elenco seguente) devono essere trasmessi, pena inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta, in busta chiusa recante il riferimento "**AVVISO 8/2012 FONARCOM – dati del mittente – contiene formulario e documentazione**" al seguente indirizzo:

Fondo FONARCOM
Via Barberini, 29
00187 Roma

Il rispetto dei termini è comprovato dal timbro postale.

In nessun caso saranno accettati documenti pervenuti al Fondo oltre i termini di chiusura dell'Avviso.

Il plico, deve contenere, **a pena di inammissibilità**:

1) Lettera di trasmissione, a firma del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente, recante l'elenco dettagliato della documentazione contenuta nella busta;

2) originale Formulario di presentazione, generato dal FARCIinterattivo, siglato in ogni pagina, timbrato e firmato per esteso nell'ultima pagina, contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 relativa all'autenticità delle informazioni in esso contenute;

3) Originale Format *01_richiesta_CCIAA_requisiti* → dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/00, contenente richiesta di contributo, dichiarazione di non cumulabilità con altri aiuti pubblici per le attività previste nel Piano, dichiarazione di iscrizione/non iscrizione alla CCIAA, dichiarazione di possesso dei requisiti indispensabili per la candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente;

4) (Ove applicabile) Originale Format *02_possesto_requisiti_candidato_membro_ATS* → dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante l'iscrizione/non iscrizione alla CCIAA, il possesso dei requisiti indispensabili per la candidatura, da prodursi per ogni membro dell'aggregazione in caso di ATI, ATS...etc..;

5) Copia della comunicazione con cui la Commissione Parere Parti ha espresso parere positivo;

6) (Ove applicabile) Autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente, attestante la conformità agli originali in possesso del Soggetto Proponente delle copie prodotte.

7) per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei (ATI, ATS...) in via di costituzione deve essere presentata attestazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo Raggruppamento, contenente espresso impegno, in caso di approvazione del Piano Formativo, a costituirsi con le prescritte modalità in tale forma, **con indicazione esplicita della mandataria e delle percentuali e tipologie di attività che ogni membro dell'aggregazione andrà a realizzare**. Per i Raggruppamenti già costituiti valgono le medesime regole con l'eccezione che in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in ATI/ATS...etc., deve essere presentata copia dell'atto costitutivo del Raggruppamento redatto nelle forme e secondo i termini di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

8) Per Piani Formativi, che singolarmente o cumulativamente, coinvolgono lo stesso soggetto attuatore per un valore complessivo superiore ad € 154.937,07, originale certificato camerale contenente attestazione antimafia, ovvero, nel caso il soggetto attuatore non sia tenuto all'iscrizione presso la CCIAA, originale richiesta certificazione antimafia, effettuata dal/dai Soggetto/i Attuatore/i, ai sensi del DPR 252 del

3/6/1998, alle competenti Prefetture. Una volta ottenuta la certificazione antimafia, fermo restando l'approvazione del Piano Formativo da parte del Fondo, il Soggetto Attuatore dovrà trasmetterla immediatamente al Fondo.

Per tutte le dichiarazioni rese ex D.P.R. 445/00 inserite nel plico dovrà essere allegata una sola copia del documento di identità valido del Legale Rappresentante che rende la dichiarazione.

Non saranno considerate ammissibili le proposte prive, in forma completa o parziale, anche di uno solo di tali documenti.

9. Verifica di ammissibilità dei Piani Formativi

Ai fini della ammissibilità alla fase di valutazione, i Piani Formativi presentati a valere sul presente Avviso del Fondo devono:

- ✓ Essere trasmessi attraverso il FARCIinterattivo e spediti, completi della documentazione di cui al punto 8, entro i termini previsti dal presente Avviso;
- ✓ Possedere la preventiva condivisione delle Parti Sociali costituenti il Fondo.

Non verrà attribuito alcun punteggio, ma il suo positivo superamento è condizione per accedere alla valutazione di merito indicata successivamente

La verifica di ammissibilità viene conclusa di norma entro 30 giorni dalla chiusura dell'Avviso.

Nell'ambito della verifica di ammissibilità il Fondo può richiedere ai Soggetti Proponenti chiarimenti o integrazioni ritenute necessarie.

10. Valutazione dei Piani Formativi

I Piani Formativi ritenuti ammissibili secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9 sono sottoposti a valutazione del Nucleo di Valutazione (NdV) nominato dal Fondo, sulla base dei criteri indicati nella seguente griglia di valutazione:

	Elementi di valutazione	Rif. Punti formulario Avviso 3/2012	Punteggio massimo attribuibile
1	OBIETTIVI DEL PIANO		MAX 25 PUNTI
1.a.	Coerenza tra gli obiettivi formativi del Piano e gli indirizzi generali dell'Avviso	B2	10
1.c.	Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto del Piano	B1	15
2	QUALITA'/INNOVATIVITA' DEL PIANO		MAX 50 PUNTI

2.a.	Integrazione obiettivi/strumenti, didattica e metodologie, tecnologie e risorse organizzative coinvolte, replicabilità e trasferibilità	C1	20
2.b.	Presenza di percorsi formativi caratterizzati da particolare innovatività	C1	5
2.c.	Adeguatezza dell'analisi della domanda (in relazione alle esigenze del territorio di riferimento – Regione Lombardia)	C2 – C3 – C4	20
2.d.	Grado di coinvolgimento nei progetti/interventi formativi di destinatari di cui alle priorità del presente avviso (titolari e familiari collaboratori di micro e piccole imprese)	B5	5

Il presente Avviso fissa in **50/75** il punteggio minimo per l'eventuale finanziabilità del Piano Formativo presentato.

La valutazione ad opera del NdV e' conclusa di norma entro 30 giorni dalla verifica di ammissibilità di cui al punto 9 del presente Avviso.

Nell'ambito della procedura di valutazione il NdV può richiedere al Soggetto Proponente chiarimenti, rimodulazioni o integrazioni ritenute necessarie. Il NdV nell'espletamento della sua funzione, e preventivamente alla valutazione di ammissione/non ammissione a finanziamento, si riserva la facoltà di invitare il Soggetto Proponente a rimodulare/ridurre il finanziamento richiesto nel suo complesso e/o con riferimento ad uno o più elementi del Piano Formativo presentato

Al termine della valutazione il NdV redige apposito verbale con allegata graduatoria che, previa verifica di coerenza degli obiettivi del Piano con quanto esplicitato nel POA del Fondo ad opera del Comitato Tecnico Scientifico, è presentato al Consiglio di Amministrazione del Fondo per l'approvazione.

Il Fondo provvede a comunicare al Soggetto Proponente l'avvenuta approvazione entro 10 giorni dalla delibera del CDA.

Ai Soggetti Proponenti Piani formativi non ammessi a finanziamento è comunque comunicato l'esito dell'istruttoria.

11. Obblighi del Soggetto Proponente ed Attuatore

Nell'accettare il contributo il Soggetto Proponente/Attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo.

Si impegna, inoltre, a fornire i dati di monitoraggio (attraverso il FARCIinterattivo) entro la data di verifica e certificazione del rendiconto finale fisico tecnico ad opera di Revisore assegnato dal Fondo.

In assenza di monitoraggio il Revisore non potrà certificare il Rendiconto finale fisico tecnico.

Ferme restando le prescrizioni, i termini, le procedure e gli obblighi derivanti dal presente Avviso, per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività, il Soggetto Proponente/Attuatore deve attenersi alle disposizioni contenute nella Convenzione – da stipularsi successivamente all’approvazione del Piano – e nel Manuale di Gestione.

12. Revoca o rinuncia

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente avviso pubblico, nel Manuale di Gestione e nella convenzione, ovvero nel caso in cui la realizzazione del Piano Formativo non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a contributo.

Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte del Fondo o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.

I soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione a Fon.ar.Com..

13. Tutela della Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico sulla privacy, nell’ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, Fon.Ar.Com. comunica che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L’accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani Formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - a. raccolta, valutazione, selezione dei Piani Formativi inviati a Fon.Ar.Com.;
 - b. gestione dei Piani Formativi;
 - c. formazione dell’indirizzario per l’invio delle comunicazioni ai Soggetti Proponenti e Attuatori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche.

Il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani Formativi. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da Fon.Ar.Com.

Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;

I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti, a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fon.Ar.Com., Via Barberini, 29 00187 Roma e-mail: segreteria@fonarcom.it.

14. Altre informazioni

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativo alle procedure del presente Avviso, è possibile inviare una mail all’indirizzo: avviso@fonarcom.it, avendo cura di indicare nell’oggetto il nome del mittente ed il riferimento all’Avviso xx/2012. Il Fondo risponderà, esclusivamente, ai quesiti pervenuti via mail entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di chiusura dello stesso.

I presente Avviso è pubblicato, per estratto, sulla GURI n. 129 del 5 novembre 2012 ed avrà vigenza da tale data.